

FOGLIO INFORMATIVO

Crediti di Firma - Avallo

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Banca di Cividale Società Per Azioni

Sede legale: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).

Telefono: 0432 / 707111 **Fax:** 0432 / 730370

Sito internet: www.civibank.it

E-mail: info@civibank.it

Numero di iscrizione all'Albo Banca d'Italia: Iscrizione all'Albo Banca d'Italia n. 5758.8.0 Codice ABI 5484.1

Numero di Iscrizione al Registro delle imprese, Cod. fiscale e partita IVA 00249360306

Numero di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi: sezione D - D000477298

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

(da compilarsi in caso di OFFERTA FUORI SEDE del prodotto con Nome, Indirizzo, telefono ed e-mail)

| |
|--|
| |
|--|

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA – AVALLO

L'avallo e' una garanzia che consiste in una dichiarazione cambiaria, con cui un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per un obbligato cambiario (avallato).

La garanzia si attua apponendo sulla cambiale le parole "per avallo" seguite dalla sottoscrizione dell'avallante.

Se non viene indicato espressamente l'obbligato cambiario per il quale viene data la garanzia, questa si intende prestata per il traente (nel caso di cambiale tratta) o per l'emittente (nel caso di pagherò cambiario).

La garanzia circola con il titolo cambiario, in cui è incorporata, al pari dell'obbligazione cambiaria garantita.

L'avallante resta obbligato al pagamento della cambiale nello stesso modo dell'avallato.

Ai sensi della Legge 13/01/94 n. 43 (istitutiva della cambiale finanziaria) le cambiali finanziarie emesse da società non quotate devono essere avallate da un istituto finanziario autorizzato alla sollecitazione del pubblico risparmio, per un importo pari almeno al 50% del valore facciale del titolo. La cambiale finanziaria è giuridicamente equiparata alla cambiale ordinaria pertanto ogni altra norma prevista per l'avallo ordinario si applica integralmente alla cambiale finanziaria.

Rischi:

Possibilità che l'avallante paghi la cambiale se questa non viene pagata alla scadenza, e ciò senza poter muovere al portatore della cambiale alcune eccezioni che l'avallato avrebbe potuto opporre;

Possibilità che l'avallante sia chiamato a pagare la somma garantita anche dopo il pagamento della cambiale da parte dell'avallato, qualora tale pagamento risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

L'avallante che paga la cambiale ha diritto di regresso verso l'avallato e verso coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

| | |
|---|---------------------|
| Commissioni per avallo cambiale ordinaria (da trattarsi in via anticipata): | |
| commissione annua (calcolata per mese o frazione di mese di durata) pari a con minimo di | 2,80% euro 15,00 |
| Commissioni per avallo cambiale finanziaria (da trattarsi in via anticipata): | |
| Commissione di garanzia | 0,80% |
| Commissione di collocamento | 0,80% |

Commissione da trattarsi in via anticipata al rilascio, Oltre al recupero delle spese vive sostenute (bolli, ecc)
Le condizioni suesposte non sono comprensive dell'imposta di bollo che verrà applicata separatamente, nella misura stabilita dalle norme in vigore.

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R presso **Banca di Cividale S.p.A.** all'indirizzo: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del Friuli (UD), o per via telematica all'indirizzo e-mail info@civibank.it oppure all'indirizzo PEC info@cert.civibank.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all' **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Se il cliente intende invece ricorrere all'autorità giudiziaria, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28), presentando istanza:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR consultando il sito www.conciliatorebancario.it
- oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'ABF.

LEGENDA

| | |
|-----------------------------|---|
| Commissione | Importo che viene pagato alla banca in relazione alla garanzia richiesta |
| Reviviscenza della garanzia | Significa che la garanzia torna ad avere efficacia, se il pagamento garantito viene annullato, revocato o comunque reso inefficace |
| Diritto di regresso | È il diritto del garante ad essere rimborsato della somma pagata in esecuzione della garanzia prestata che può essere fatto valere contro il debitore garantito ed i suoi coobbligati |